



Istituto Comprensivo "Giannone" Oppido Lucano
Prot. 0001402 del 29/05/2020
(Uscita)

Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
All'albo d'istituto – sito web Agli atti

OGGETTO: Integrazione al PTOF 2019-2022 - Valutazione finale degli apprendimenti ed Esami di Stato I ciclo

Si dispone la pubblicazione delle deliberazioni del Collegio dei docenti seduta del 28 maggio 2020, in merito alla valutazione finale degli apprendimenti e agli Esami di Stato I ciclo.

Il Collegio dei docenti

Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, le rubriche e le griglie allegate;

Tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal Ministero dell'istruzione nel periodo di emergenza sanitaria;

Consideratele rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza;

Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di didattica a distanza;

Vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot. AOOGABMI 9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;

Preso atto delle proposte dei Consigli di classe/interclasse;

APPROVA

Il seguente documento concernente la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi intermedie e le modalità e i criteri per lo svolgimento e la valutazione degli esami di stato del primo ciclo.

Il presente documento è reso pubblico dopo la sua approvazione mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto e costituisce integrazione pro tempore al Piano Triennale dell'Offerta Formativa – annualità 2019/2020.

ESAMI DI STATO I CICLO - D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 “MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO”

L' art. 1 co.4 del DL n. 22/ 2020 stabilisce che nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non possa riprendere entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, Ministro dell'istruzione adotta una o piu' ordinanze in cui sono definite:

“ a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017”.

Al co.2 viene specificato che dette ordinanze definiscono “le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali”.

Il co.6, riguardo all'ammissione degli studenti all'esame di Stato di primo grado, dispone che per il solo anno scolastico 2019/20 si prescinde dai requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017.

VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI DI APPRENDIMENTO PER L'A.S. 2019/2020 E STRATEGIE E MODALITÀ DELL'EVENTUALE INTEGRAZIONE E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 1 E 2 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22.- ORDINANZA MINISTERIALE N.11 DEL 16.5.2020.

L'art. 3 dell' O.M. n. 11 del 16.5.2020, “concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” precisa che:

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 62/2017.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, che recita “I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”, e in deroga all'articolo 5, comma 1 che recita “ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento

della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe” e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017 (che recita “2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni **sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.**

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di **votazioni inferiori a sei decimi** o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del MIUR 3.10.2017 n.742, concernente la certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e del I ciclo) e si deroga all’art. 4 co. 2 e 3 del predetto decreto (relativamente all’integrazione predisposta a cura dell’INVALSI).

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.**

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti .

Il piano di apprendimento individualizzato e il piano di integrazione degli apprendimenti costituiranno i documenti base per il recupero degli apprendimenti a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ALUNNI CON DISABILITA'

L'art.5 co 1 dell' O.M. n. 11 del 16.5.2020 dispone che "Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato".

ALUNNI CON DSA O CON BES

L'art. 5, co 2, 3 e 4 dell' O.M. n. 11 del 16.5.2020 stabilisce che" Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al punto precedente. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO E PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (art. 6 - O.M. n. 11 del 16.5.2020)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Le attività del piano integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

VALUTAZIONE FINALE-ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ART. 1, CO. 1 E 2 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 - ORDINANZA MINISTERIALE N. 9 DEL 16.5.2020

Secondo l'art.1 co. 1 dell' O.M. l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.

PRESENTAZIONE DELL'ELABORATO

In base all'art.2 co. 2 dell'O.M. "in sede di valutazione finale il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno".

INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI

L'elaborato è inerente ad una tematica concordata dall'alunno con i docenti della classe ed assegnata dal consiglio di classe (art. 3 co.1).

La tematica - è individuata, per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;

- consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. (art. 3 co. 2)
- L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di:
 - testo scritto,
 - presentazione anche multimediale,
 - mappa o insieme di mappe,
 - filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. (art. 3 co. 3)

A cura del coordinatore di classe, la tematica assegnata dal Consiglio di Classe è comunicata, a ciascun alunno, attraverso il R.E.

ALUNNI DA O CON DSA

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato (art.2 co. 3)

MODALITA' E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELL' ELABORATO

Ai sensi dell' art.4 co.1 dell'O.M. n. 9 del 16.5.2020, la presentazione dell'elaborato, davanti ai docenti del consiglio di classe, deve avvenire oralmente e in modalità telematica (in videoconferenza, attraverso la funzione Classroom della Piattaforma G-Suite), da parte di ciascun alunno, che avrà a disposizione complessivamente 20 minuti.

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, già approvato in sede di collegio dei Docenti.

ASSENZA O IMPOSSIBILITA'

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno (art.4 co.5).

MODALITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO

L'elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. (art.6)

In allegato al presente documento la

- Griglia per la valutazione dell'Elaborato (All. 1)

MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

In sede di scrutinio finale, che si svolgerà, per ciascuna classe, secondo il Calendario deliberato dal Collegio dei Docenti, il consiglio di classe procede alla valutazione finale dell'a.s. 2019/20 degli alunni delle classi terze, sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all'anno scolastico 2019/20. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 7 co.1)

Terminate le operazioni di cui al comma 1, tenuto conto del percorso scolastico triennale, della valutazione dell'elaborato e della presentazione orale dello stesso, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. (art. 7 co.2)

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. (art. 7 co.3)

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Per l'attribuzione del voto finale il Consiglio di Classe, procede, in una dimensione complessiva alla:

- valutazione finale dell'a.s. 2019/20 sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, secondo la griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti, espressa come media decimale (All. 2);
- valutazione dell'elaborato, cui si tiene conto anche della presentazione orale, secondo la griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti ed espressa in decimi (All. 1)
- valutazione del percorso scolastico triennale dell'alunno, espressa in decimi, tenendo conto del progresso degli apprendimenti in termini di processi, conoscenze, abilità, competenze maturate e del comportamento tenuto nel corso del triennio. Tale valutazione è espressa sulla base della Rubrica valutativa, che si allega. (All. 2)

Il voto finale si ottiene sommando le valutazioni riportate in ognuno dei tre elementi summenzionati e dividendo il risultato per 3.

Nel caso in cui il risultato della divisione sia un numero decimale, esso si arrotonda all'unità inferiore, se la frazione è inferiore a 0,5 e all'unità superiore, se la frazione è uguale o superiore a 0,5.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. (Art. 7 co.4).

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. (art. 7 co.5).

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (Art. 7 co.6)

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze (Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742) (Art. 8).

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (D.M. 742/2017, art. 4 comma5)

Approvato dal Collegio dei docenti con Delibere n. 2, 3 e 4 del 28 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa